

**Oggetto: Credito d'imposta Mezzogiorno: le nuove disposizioni normative**

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal **1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019**, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

**L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano:**


- ✓ nei settori dell'industria siderurgica
- ✓ nella carbonifera
- ✓ nella costruzione navale
- ✓ nelle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture
- ✓ nella produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche

### L'intensità massima degli aiuti

Il credito d'imposta viene determinato in base alla quota del costo complessivo dei beni per ciascun progetto di investimento pari:

- ⇒ a 3 milioni (non più 1,5 ml) per le piccole imprese;
- ⇒ a 10 milioni per le medie imprese (5 ml nella precedente disposizione);
- ⇒ e 15 milioni per le grandi imprese.

L'importo massimo dei contributi va:



Il credito d'imposta viene riconosciuto nella massima misura prevista dalla citata "Carta degli Aiuti" e su un costo complessivo degli investimenti non più decurtato degli ammortamenti relativi agli stessi beni rientranti nella categoria di quelli per i quali si richiede l'agevolazione.

## Il calcolo dell'agevolazione

La novità sostanziale riguarda la determinazione dell'importo agevolabile che nella normativa originaria veniva individuato sottraendo dalla spesa sostenuta gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato; con la nuova disposizione invece **la base imponibile su cui calcolare l'agevolazione va assunto senza detrarre gli ammortamenti di beni della medesima categoria**; tale modifica mira a favorire anche quelle aziende che negli ultimi anni hanno effettuato investimenti in beni strumentali il cui ammortamento è ancora in atto.

L'impatto dell'agevolazione fiscale sugli investimenti effettuati assume così una diversa dimensione in senso positivo.

**ESEMPIO** - Investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 150.000,00 così suddiviso:

- impianti per 100.000,00 euro;
- attrezzature per 50.000,00 euro.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo d'imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 40.000,00 euro [18.000,00 (impianti) + 17.000,00 (macchinari) + 5.000,00 (attrezzature)].

Importo agevolabile			
Descrizione		Importo agevolabile pre-emendamento	Importo agevolabile post-emendamento
<b>A</b>	Impianti nuovi	100.0000	100.000
<b>B</b>	Attrezzature nuove	50.000	50.000
<b>C</b>	Macchinari	0	0
<b>D</b>	INVESTIMENTO LORDO (A+B+C)	150.000	150.000

<b>E</b>	Ammortamento (esercizio X) impianti già esistenti nella struttura produttiva	20.000	20.0000
<b>F</b>	Ammortamento (esercizio X) attrezzature già esistenti nella struttura produttiva	15.0000	15.000
<b>G</b>	Totale ammortamenti rilevanti (E+F)	35.000	35.000
<b>Investimento netto agevolabile (D-G)</b>		115.0000	<b>150.000</b>

*Per la determinazione della misura del credito spettante occorre applicare all'investimento netto (come sopra individuato) le percentuali previste dalla norma istitutiva dell'agevolazione riportate nel paragrafo "l'intensità massima degli aiuti".*

### La cumulabilità con altri incentivi e l'efficacia retroattiva delle disposizioni

Nella sua versione originaria, ancora in essere, la Legge n° 208 del 2015 prevede il divieto di cumulo del credito d'imposta con altri aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che hanno ad oggetto gli stessi investimenti; come specificato nella relazione illustrativa dello stesso emendamento tale previsione è più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: da ciò **l'emendamento approvato va anche a modificare la disposizione circa il divieto di cumulo con altri contributi prevedendo piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta in esame e ed altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. de minimis consentendo l'applicazione entro il limite dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.**

Venendo all'efficacia retroattiva delle nuove disposizioni, per le imprese che hanno già presentato l'istanza di ammissione al contributo nonché ottenuto i relativi provvedimenti di concessione non si ritiene possa trovare efficacia retroattiva la nuova disposizione in merito all'ampliamento dell'ambito territoriale ammesso all'intensità massima di aiuti (art 107 lettera a) del T.F.U.E.) né l'innalzamento del limite massimo di investimenti ammissibili.

*Rimanendo a disposizione per qualsiasi evenienza, cogliamo l'occasione per porgere*

*Cordiali saluti*